



PARERE MOTIVATO
n. 27 del 7 marzo 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano degli interventi quarta fase del Comune di Zevio (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 marzo 2017 come da nota di convocazione in data 6 marzo 2017 prot. n. 90497;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Zevio con nota prot. n.21022 del 27.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n.422671 del 31.10.2016 relativa alla Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi quarta fase;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n. 20023 del 15.11.16 assunto al prot. reg. al n. 444443 del 15.11.16 del Consorzio di Bonifica che di seguito si riporta:

Con nota prot. 434612 in data 08.11.2016 la Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul Piano degli interventi - 4° fase del comune di Zevio.

Si conferma, in questa sede, il parere già espresso dallo scrivente Consorzio con nota prot. 2179 in data 04.02.2016 che si allega in copia.

Con nota prot. 1557 del 27.01.2016 il Comune di Zevio ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009, sulla valutazione di compatibilità idraulica allegata al Piano degli interventi del comune – 4° fase, a firma del Dott. Ing. Gianni Ferrarese.

Il Piano, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009 e secondo il principio di invarianza idraulica, prevede, per le nuove aree di espansione e trasformazione urbana, la realizzazione di sistemi compensativi con volumi di invaso per la laminazione calcolati in previsione di eventi con tempo di ritorno di 50 anni, considerando, per il territorio di Zevio, uno scarico massimo delle acque meteoriche variabile da 5 l/s x ha a 7 l/s x ha, a seconda della vulnerabilità idraulica dell'area.

Per alcuni interventi, di superficie inferiore a 1.000 mq (interventi 14-01, 14-06, 14-10), il progettista Dott. Arch. Paolo Catozzo ha prodotto una asseverazione della non necessità di valutazione idraulica.

L'elaborato appare conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa, la valutazione dell'impatto delle variazioni urbanistiche sulla risposta idraulica del territorio e le misure compensative ivi suggerite appaiono adeguate alla natura del territorio medesimo, per cui si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica in oggetto.

Al Comune, considerando il livello generale del Piano degli Interventi (PI), si raccomanda, in fase di approvazione dei Piani Urbanistici di Attuazione (PUA), l'assunzione di specifici progetti esecutivi dei sistemi di compensazione da sottoporre al parere di questo Consorzio.



Tali studi dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni previste nello studio oggetto del presente parere, con l'eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi in base all'effettiva trasformazione del territorio.

Nell'attuale fase si ritengono conformi al principio di invarianza idraulica i parametri calcolati e fissati nello studio di compatibilità, definiti in:

Interventi	Superficie totale (mq)	Volume di Invaso (mc)
15 - 02	4.400	203
15 - 03	94.426	3.286
15 - 04	16.198	483
15 - 05	5.165	248
15 - 07	5.240	269
15 - 08	1.140	59
15 - 09	3.003	136

I sistemi di compensazione dovranno essere realizzati con modalità e tipologie che permettano una buona integrazione nel paesaggio circostante e la facile manutenzione.

La realizzazione di superfici impermeabili dovrà essere limitata allo stretto necessario e dovranno essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.)

Gli eventuali recapiti delle acque piovane laminate nella rete idraulica superficiale dovranno essere formalmente concessionati dall'Ente competente (Consorzio o Genio Civile).

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere verificata la presenza di reti irrigue consorziali interferenti con gli interventi e richieste le necessarie autorizzazioni/concessioni per l'eventuale spostamento e/o adeguamento.

Tutte le opere entro e fuori terra dovranno rispettare le distanze di rispetto dai corsi d'acqua secondo le disposizioni della normativa di polizia idraulica di cui al RR.DD 368 e 523 del 1904.

Al comune si raccomanda la verifica dei sistemi di smaltimento delle acque al suolo.

- Parere n. 12164 del 17.11.16 assunto al prot. reg. al n. 449801 del 17.11.16 del Comune di Ronco all'Adige che di seguito si riporta:

"...non presenta aspetti impattanti nei confronti del territorio del Comune di Ronco all'Adige".

- Parere n.2593 del 16.11.16 assunto al prot. reg. al n.448172 del 17.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con nota n. 436412 dell'otto novembre 2016 codesta spett.le Unità Organizzativa ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PI - 4° fase - del comune di Zevio (VR).

A seguito delle verifiche effettuate relativamente alla ubicazione degli interventi previsti nella pianificazione in oggetto si comunica che la scrivente non ha competenza per esprimere osservazioni e pareri relativamente alla procedura in oggetto essendo i medesimi ricompresi nel bacino del Fissero - Tartaro - Canalbianco ed all'esterno dell'ambito territoriale pertinente all'Autorità di Bacino del fiume Adige la cui area di competenza si trova prevalentemente sulla sinistra idrografica del fiume Adige. Tale informazione è riscontrabile nel foglio PO4 relativo al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) che, oltre alle altezze idriche e alle classi di rischio delle aree allagabili, riporta i confini dei bacini idrografici.

La documentazione relativa all'ambito territoriale degli interventi è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247.



- Parere del 02.12.16 assunto al prot. reg. al n.472770 del 2.12.16 del Comune di San Giovanni Lupatoto che di seguito si riporta:

Ufficio pianificazione

Osservazioni e parere relativi alla Verifica di Assoggettabilità del Piano degli Interventi 4° fase – Comune di Zevio

A seguito dell'analisi della documentazione relativa al Piano degli Interventi 4° fase del Comune di Zevio (adottato con D.C.C. n. 3 del 28.01.2016) ed alla relativa Verifica di Assoggettabilità dello stesso, l'Ufficio tecnico ha rilevato la possibilità del verificarsi di effetti ed impatti significativi sull'ambiente causati dal carico insediativo che si andrà a generare sul territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto a seguito dei nuovi interventi di espansione residenziale-commerciale in previsione del Comune di Zevio.

La 4° fase del Piano degli Interventi del Comune di Zevio riguarda l'inserimento di nn. 13 interventi puntuali con relativa Scheda Norma, l'aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale. Nello specifico l'ufficio pianificazione ha analizzato le tipologie di trasformazione delle destinazioni d'uso, i carichi insediativi – volumetrici, gli standard urbanistici e le mitigazioni previste dal P.I. relativamente ad alcuni degli interventi puntuali localizzati in prossimità dei confini comunali di San Giovanni Lupatoto.

La **Scheda Norma n. 15-11** individua un nuovo lotto residenziale di completamento B2, in località Campagnola – via Palustrella a confine con il Comune di San Giovanni Lupatoto, classificata nel PI vigente come zona E2 - Agricola.

La proposta si inserisce all'interno della zona E2 – Agricola, limitrofa all'area di urbanizzazione consolidata, in un'area dove il P.A.T. non prevede linee preferenziali di sviluppo insediativo risultando quindi in contrasto con le previsioni dello stesso.

Per la zona B2 le NTO prevedono una densità edilizia fondiaria che non deve superare i 1,50 mc/mq, ma nella scheda norma in oggetto non viene specificata l'effettiva volumetria che si realizzerà e la quantificazione delle superfici a standard previsti, considerato che il carico insediativo generato andrà a gravare in particolare modo sul centro abitato di Pozzo e l'intervento avrà l'accesso da via Palustrella con caratteristiche tipologiche dimensionali non adatte a supportare ulteriori carichi di traffico veicolare.

La **Scheda Norma n. 15-09_01** modifica la scheda norma n. 14-08 adottata con il PI 3° fase, in merito alla quale erano state formulate alcune osservazioni durante il precedente iter di verifica di assoggettabilità del Piano degli Interventi 3° fase Comune di Zevio, considerato che l'intervento proposto non era conforme con le previsioni del P.A.T. vigente in quanto per l'area, lo stesso P.A.T., prevedeva una linea preferenziale di sviluppo residenziale e non un'espansione di tipo commerciale come previsto all'art. 5.17 "Zona D4A- Commerciale di progetto" che consentiva altresì l'insediamento di medie strutture di vendita fino a 1.500 mq.

La nuova proposta di variante individua un ambito di intervento di 3.238 mq dei quali 2.270 mq classificati come zona C2A "Residenziale semintensiva di espansione" e come superficie destinata a viabilità di accesso e cessione dell'area per la realizzazione della rotatoria da realizzare congiuntamente al PUA-18. La restante parte dell'ambito a ridosso dell'edificazione esistente è destinata a verde di mitigazione (734 mq).

Questa nuova proposta risulta essere conforme alle indicazioni del P.A.T. vigente che individuava per l'area in oggetto una linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale.



Rimane invece non chiara l'analisi della non incidenza sul consumo della superficie agricola utilizzata, in quanto l'ambito in oggetto, secondo il P.A.T. vigente (Tavola della trasformabilità), non ricade all'interno dell'area consolidata e attualmente mantiene la destinazione agricola comportando pertanto un consumo di SAU.

In particolare con la **Scheda Norma n. 15-03** si individua un esteso comparto situato al confine comunale a ridosso della zona produttiva esistente di Campagnola e perimetrato da viabilità esistente (via Carducci a est e strada provinciale SP2 a ovest) che prevede la classificazione a zona D5A – Logistica di progetto del comparto centrale per una superficie fondiaria di 50.000 mq, mentre i restanti 44.426 mq vengono destinati a Zona VM – Verde di mitigazione. La parte di verde di mitigazione a sud, per circa 14.000 mq, verrà ceduta gratuitamente all'Amministrazione in parte come dotazione di standards e in parte a titolo perequativo. Viene indicato che tale cessione permetterà di realizzare in quest'area un impianto di bosco di pianura e una bretella di collegamento viario tra via Carducci e la SP2 (prevista anche dal P.A.T. vigente). La normativa specifica che l'area logistica può avere uno o più accessi organizzati dalla viabilità comunale e/o provinciale realizzati in maniera da non intralciare il normale traffico di scorrimento, mentre le operazioni di manovra e parcheggio dei mezzi dovranno avvenire esclusivamente nei parcheggi interni al comparto.

L'ambito in oggetto va ad occupare una parte del territorio ricompresa all'interno delle aree di espansione indicate dalle linee preferenziali di sviluppo commerciale del P.A.T. vigente.

E' un ambito territoriale per il quale quindi è prevista una importante azione di ampliamento di una zona commerciale logistica il cui impatto sarà sicuramente rilevante sotto il profilo della viabilità esistente e sotto il profilo ambientale.

Nella scheda norma di riferimento, all'interno della descrizione dei parametri urbanistici, per le opere di urbanizzazione si rimanda ad una definizione delle stesse in sede di PUA, definendo attualmente solo le superfici da cedere. Non viene quindi prescritta la realizzazione, da parte della Ditta attuatrice-esecutrice dell'accordo, della bretella di collegamento viario tra via Carducci e la SP2, con le due relative rotatorie (previste invece dal P.A.T. vigente).

Si evidenzia inoltre l'assenza degli approfondimenti costituiti dall'Allegato 04 "Analisi di impatto acustico" e dall'Allegato 05 "Analisi del traffico veicolare", che vengono indicati e accennati nella scheda norma in oggetto, ma che non trovano riscontro nella documentazione trasmessa relativa alla verifica di assoggettabilità.

Viene riportata solamente in sintesi una descrizione degli impatti acustici e degli impatti sul traffico che genererà il nuovo insediamento di logistica merci considerando però anche l'effettiva realizzazione della bretella di collegamento viario tra via Carducci e la SP2 e le relative due rotatorie e la realizzazione della rotatoria a nord dell'ambito (incrocio tra via Carducci e la SP2).

Gli studi sopra citati, che intendono dimostrare la sostenibilità dell'intervento, non sembrano tuttavia pertinenti in quanto, dalla descrizione della scheda norma, gli interventi di nuova viabilità, previsti anche dal P.A.T. vigente, non saranno di immediata realizzazione e saranno definiti in seguito.

La verifica di assoggettabilità non è sufficiente per comprendere gli impatti che effettivamente un centro di logistica merci comporterà a livello ambientale, in particolare relativamente agli effetti sulla circolazione veicolare, considerato che transiteranno mezzi pesanti su intersezioni esistenti congestionate che presentano già forti criticità. In particolare si evidenzia la pericolosità di eventi incidentali causata dalla svolta dei mezzi pesanti provenienti da Villafontana strada SP2, che accorgendosi della segnaletica di divieto di transito dei mezzi pesanti (35 t), attraversano l'attuale area incolta a nord



dell'ambito in oggetto per immettersi su via Carducci e successivamente poter raggiungere la SS 434. Si sottolinea inoltre che il Comune di San Giovanni Lupatoto intende intensificare i controlli per il divieto di transito dei mezzi pesanti atti ad evitare definitivamente l'attraversamento dei mezzi pesanti dell'abitato di Pozzo e San Giovanni Lupatoto.

Per una reale sostenibilità dell'intervento la realizzazione delle due rotonde e della relativa bretella di collegamento tra via Carducci e la SP2 sono assolutamente necessarie e funzionali.

Si ritiene che la presenza della nuova bretella tra via Carducci e la SP2 possa migliorare il deflusso complessivo e la sicurezza della viabilità della zona, consentendo un agevole instradamento su via Euclide e da qui sulla SS 434 indipendentemente dalla posizione delle entrate/uscite del nuovo insediamento logistico. Sarà opportuno agevolare il trasferimento del traffico della SP 2 e dei rami ad essa afferenti (via della Pace e via della Vittoria) diretto verso l'area urbana di Verona dall'itinerario attuale, che comporta l'attraversamento dell'abitato di Pozzo e San Giovanni Lupatoto su via C. Battisti, sull'itinerario della nuova bretella, per consentire un alleggerimento dell'attuale viabilità, come riportato anche nella sommaria analisi del traffico contenuta nella relazione di verifica assoggettabilità.

Si evidenzia inoltre che la verifica di assoggettabilità, per giustificare le valutazioni in termini di traffico veicolare e di inquinamento acustico, ha preso in esame gli impatti considerando anche la realizzazione delle rotonde.

Si ritiene pertanto che la relazione di verifica di assoggettabilità, nella valutazione sugli impatti e sugli effetti prodotti dall'intervento urbanistico proposto, non sia attendibile in ragione delle discrepanze contenute nella relazione stessa. La relazione infatti mette in evidenza come la realizzazione delle rotonde e della bretella di collegamento siano direttamente collegate all'alleggerimento/miglioramento dell'impatto acustico e dell'impatto del traffico rendendo necessario l'intervento di modifica dell'intersezioni esistenti.

Dalla documentazione pubblicata in visione non emerge inoltre se la relazione di verifica di assoggettabilità abbia analizzato dati relativi agli eventi di incidentalità avvenuti nei rami stradali in esame. Tale dato sarebbe necessario per comprendere meglio la sostenibilità dell'intervento nella sua complessità.

Per quanto sopra espresso **si ritiene quindi necessaria l'attivazione di una specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano degli Interventi : 4° fase del Comune di Zevio, in particolare per gli effetti significativi derivanti dall'intervento previsto dalla scheda norma n. 15-03.**

- Parere n. 114773 del 05.12.16 assunto al prot. reg. al n. 474791 del 5.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 8 novembre 2016, nota protocollo N.434612, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano degli interventi, quarta fase, del Comune di Zevio (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano produrrà effetti significativi sull'ambiente in quanto porterà ad un aumento complessivo delle emissioni e del rumore per effetto soprattutto dell'aumento di traffico conseguente all'inserimento delle attività di logistica. Gli interventi proposti comporteranno inoltre un considerevole consumo di suolo. Si sottolinea comunque come molte aree interessate dagli interventi siano servite da una importante rete infrastrutturale.

Per l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del piano, si consiglia di limitare il numero di indicatori a quelli maggiormente interferiti dagli impatti previsti.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.20/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che il Responsabile Comunale del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 13 osservazioni, di cui n. 2 e precisamente la n. 2 e la n. 4, attinenti con problematiche ambientali, con relativa controdeduzione e parere di coerenza del Valutatore allegato alla D.G.C. n. 174 del 22.09.16, che di seguito si riporta:



ALL. SUB C

Prot. n° 16606 del 28.08.2016

Comune di Zovigo - Piano degli interventi - 4° Fase - Contraccandidati alle osservazioni pervenute, non oggetto di temistica ambientale					Comuni e sezioni		Parere urbanistico		Parere della parte ambientale e del Valutatore	
nr.	data	psal	proponente	oggetto						
2	07/04/2016	4670	STOLAKU MILAZIN	Ampliamento area residenziale di completamento	Accoglienza parzialmente		L'intervento è ammissibile nel limite di ampliamento della zona B2 pari a 1.000 mq. Si prevede l'arricchimento stradale di 3,50 mt. per favorire parcheggio e la restante area sarà destinata a verde di mitigazione privato. Intervento da assoggettare a progettazione Vesi scheda norma 15-11).		La modifica non è rilevante in termini di consumo di suolo e risulta conciliabile con il verde di mitigazione.	
4	14/04/2016	7542	COSTA ALESSANDRO	Richiesta di valutazione oggettiva di mc. 857 nel comparto psal di proprietà di Pilaucaglia	Accoppiabile		La richiesta può essere accolta con l'assoggettazione al titolo di proprietà di una volumetria aggiuntiva di mc. 856; intervento da assoggettare a progettazione Vesi scheda norma 15-12).		La modifica non è rilevante in termini di consumo di suolo e risulta conciliabile con il verde di mitigazione.	

Si prende atto del parere del Valutatore.



CONSIDERATO che il P.I. 4° fase del Comune di Zevio è composto di n. 10 “Schede Norma”, individuate singolarmente nell’elaborato del Rapporto Ambientale Preliminare.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 marzo 2017 che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi quarta fase del Comune di Zevio, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli interventi quarta fase del Comune di Zevio in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- la scheda norma n. 15-03 deve essere assoggettata a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definito in modo univoco il sistema della viabilità di accesso e relativi effetti significativi sulle matrici atmosfera, rumore e salute umana, conseguenti all’inserimento delle previste attività di logistica sull’area interessata;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d’incidenza, lo svolgimento o l’attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell’istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione



colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01 - Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - a. impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - b. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - c. installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - d. verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune Zevio (VR) all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);



7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
10. di provvedere per tramite del Comune Zevio (VR), prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei seguenti documenti:
 - a. file vettoriali del punto 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 relativi alle schede norma n. 15-06, 15-10, 15-13;
 - b. metadato di tutti gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce), per la cui compilazione si può fare riferimento al link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati> ;
 - c. "studio per la valutazione d'incidenza" compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014 comprensivo della "dichiarazione firmata dal professionista" corretta, conforme e rispettosa di quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 13 pagine